

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 110 del 23.09.2013	OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO ADOTTATO CON DGM N.14 DEL 09.03.2013. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AI SENSI DELLA LR 19/2010 (PIANO CASA) IN FRAZ. MONASTERO DI CESSAPALOMBO. COMMITTENTI: COMUNE DI CESSAPALOMBO PER MAZZETTI IVANA (PR.85/13)
--------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio dei Nulla Osta di cui all'art.4 della normativa provvisoria per il rilascio dei nulla-osta del PNMS nella seduta del 11.06.2013: *La commissione esprime parere favorevole*

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento.

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Cessapalombo per conto di Mazzetti Ivana ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il Piano Particolareggiato adottato con DGM n.14 del 09.03.2013. Ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ai sensi della LR 19/2010 (piano casa) in Fraz. Monastero di Cessapalombo come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo ~~Nulla Osta~~.



Il Direttore
(Dott. Franco Perco)

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993 __ Piano Particolareggiato adottato con DGM n.14 del 09.03.2013__ Ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ai sensi della LR 19/2010 (piano casa) in Fraz. Monastero di Cessapalombo __ Committenti: Comune di Cessapalombo per Mazzetti Ivana (Pr.85/13)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la documentazione inoltrata dal Comune di Cessapalombo per conto di Mazzetti Ivana, pervenuta in data 29.04.2013 ed acquisita al prot. al n.2168, successivamente integrata a seguito di specifica richiesta con nota pervenuta in data 19.09.2013 (prot.5000) tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;

- Che tale richiesta è relativa al Piano Particolareggiato adottato con DGM n.14 del 09.03.2013 Ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ai sensi della LR 19/2010 (piano casa) in Fraz. Monastero di Cessapalombo ed è composta dalla seguente documentazione:

- DGC 14 del 09.03.2013, Relazione Tecnica Illustrativa, Stato attuale e modificato (piante, prospetti e sezioni) scheda dei materiali da utilizzare, calcolo dei volumi.
- Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cessapalombo in data 18.09.2013 n.3187;
- Dichiarazione del Responsabile dell'UTC di Cessapalombo circa l'espletamento delle procedure previste dall'art.30, c.3 della L.R. 34/92 e s.m.i.

Che il progetto prevede l'ampliamento di un fabbricato esistente di mc.53.29 (inferiore all'incremento del 20% consentito dalla Legge Regionale 19/2010.Verrà pertanto realizzato un nuovo corpo di fabbrica posto nella parte posteriore/terminale dell'immobile dove attualmente insiste un accessorio. La progettazione prevede la demolizione completa dell'accessorio non adatto a recepire una sopraelevazione e la successiva realizzazione di un corpo di fabbrica allineato e continuo nelle falde di copertura del fabbricato principale. Verrà realizzato in muratura di laterizio intonacato e tinteggiato con copertura in travi lamellari e sovrastante manto in coppi e sottocoppi di recupero.

Considerato:

- Che gli interventi proposti ricadono in zona 2 "Ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006) gli stessi risultano individuati in zona "D - di promozione economico e sociale" con specificazione della sottozona "D2 - in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione di nuclei ed agglomerati rurali" dove tra gli interventi ammissibili risulta ricompresa la RQ (Riqualificazione) comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre ed eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento;
- Che per quanto attiene ai siti natura 2000 si rileva che gli interventi risultano interni al S.I.C. Gola del Fiastrone cod. IT5330017 ed alla ZPS "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" cod. IT5330029. Non risulta necessario effettuare la V.Inc.A nel rispetto della DGR 09.02.2010 n.220, punto 4.1, lett.a).

Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000." Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e smi, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Considerato Inoltre:

Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco e tesi alla ristrutturazione con modesto ampliamento di un fabbricato esistente.

Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Cessapalombo per conto di Mazzetti Ivana ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per il Piano Particolareggiato adottato con DGM n.14 del 09.03.2013 - Ristrutturazione edilizia con parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ai sensi della LR 19/2010 (piano casa) in Fraz. Monastero di Cessapalombo come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico - Paolo Tuccini